**Conto corrente con la posta** **Anno 89° — Numero 277**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 2 dicembre 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**
**con decorrenza 1° gennaio 1948**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **3000** - Semestrale L. **1800**
Trimestrale L. **1000** - Un fascicolo L. **20**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1600** - Semestrale L. **1000**
Trimestrale L. **600** - Un fascicolo L. **20**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.**

***LA LIBRERIA DELLO STATO***

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DEL 2 DICEMBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 72ª Estrazione di obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba, effettuata il 14 e 15 novembre 1947.

(5046)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1312.

**Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sullo stato giuridico ed economico dei segretari economi degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1293;
Visto il regio decreto 4 ottobre 1934, n. 1718;
Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946 n. 107, è modificato e integrato come segue:

« I segretari economi in servizio alla data del 16 ottobre 1945, assunti ai posti previsti dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nel ruolo di cui alla tabella annessa al presente decreto. Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi all'11° dedotti gli anni dalla tabella stessa prescritti per la permanenza nel grado 12°.

L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di una apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le promozioni al grado 9° dei segretari economi di cui al presente articolo, per le quali è richiesta l'anzianità di anni nove, fin quando continueranno ad essere sospesi i prescritti esami di merito distinto e di idoneità ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, saranno disposte in base al solo requisito della detta anzianità.

Ai fini del computo dell'anzianità prescritta dal precedente comma si applica altresì, per i segretari economi provvisti di laurea, il disposto del secondo comma del precedente art. 2 anche in sede di promozione col solo requisito dell'anzianità.

**I segretari economi che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità sono assegnati al grado 11° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi ».**

Art. 2.

L'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, è modificato e integrato come segue:

« I vice segretari in servizio alla data del 16 ottobre 1945, assunti ai posti previsti dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al presente decreto. Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corripondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al 12°.

L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di una apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Le promozioni al grado 9° dei vice segretari di cui al presente articolo, per le quali è richiesta l'anzianità di anni dodici, fin quando continueranno ad essere sospesi i prescritti esami di merito distinto e di idoneità ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, saranno disposte in base al solo requisito della detta anzianità.

Ai fini del computo dell'anzianità prescritta dal presente articolo si applica altresì, per i vice segretari provvisti di laurea, il disposto del secondo comma del precedente art. 2 anche in sede di promozione col solo requisito dell'anzianità.

I vice segretari che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità, sono assegnati al grado 12° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi ».

Art. 3.

All'art. 9 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, è aggiunto il seguente comma:

« I riconoscimenti dei servizi civili e militari che, ai sensi delle norme vigenti, saranno disposti in favore del personale di cui ai precedenti articoli 6 e 7 avranno effetto dalla data di decorrenza dei provvedimenti di inquadramento nel nuovo ruolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 154.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1313.

**Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e dell'interno ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 127, 128 e 132 e 28 gennaio 1947, n. 77;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

E' autorizzata la concessione, da parte del Tesoro, di una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 326.385.000, a favore dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, a pareggio della gestione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 147.* — FRASCA

TABELLA *A*

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1946-47**

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

Capitolo n. 294. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc. . . . . . L. 432.092.000

Capitolo n. 301-*bis*. — Contributo dello Stato all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ecc. . . . . . . . . . L. 326.385.000

Capitolo n. 303. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . . . » 100.000.000

Totale . . . L. 858.477.000

MINISTERO DELL'INTERNO

*In aumento*:

Capitolo n 81. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali, ecc. . . . . . . . . . L. 170.500

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

**Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47**

## CONTO DELLA COMPETENZA

### 1. — AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA.

*In aumento*:

Capitolo n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato, ecc. . . . L. 426.092.000

SPESA.

*In diminuzione*:

Capitolo n. 37. — Fondo di riserva, ecc. . L. 141.500

### 2. — FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA.

*In aumento*:

Capitolo n. 5 (modificata la denominazione). — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906 e dell'art. 6, lett. *b*) del regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; art. 9, lett. *b*) della legge 14 giugno 1928, n. 1315; art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848; art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 213 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 272. L. 6.000.000

SPESA.

*In diminuzione*:

Capitolo n. 21. — Fondo di riserva, ecc. L. 2.500

### 3. — PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA.

*In aumento*:

Capitolo n. 5. — Contributo dello Stato per integrare i redditi, ecc. . . . . . . L. 170.500

SPESA.

*In diminuzione*:

Capitolo n. 22. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . . . . L. 40.000

### 4. — AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ENTRATA.

*In aumento*:

Capitolo n. 1. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc. . . . . . . . . L. 326.385.000

SPESA.

*In aumento*:

Capitolo n. 1. — Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc. . . . . . . . . . L. 5.402.500

Capitolo n. 2. — Retribuzioni, ecc., al personale assunto a contratto, ecc. . . . . » 17.923.500

Capitolo n. 3. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . . . . » 11.890.000

Capitolo n. 4. — Retribuzioni ed altre competenze, ecc., ai capi cantonieri, ecc. . . » 101.500.000

Capitolo n. 9. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . . . . . . » 5.000.000

Capitolo n. 11. — Premi giornalieri di presenza, ecc. . . . . . . . . . . » 1.300.000

Capitolo n. 17. — Spese per il servizio delle automobili . . . . . . . . . » 5.256.000

Totale . . . L. 148.272.000

### 5. — AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

*In aumento*:

Capitolo n. 29. — Sovvenzione straordinaria, ecc., a pareggio del disavanzo finanziario . L. 100.000.000

SPESA.

*In aumento*:

Capitolo n. 14. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . L. 2.000.000

Capitolo n. 28. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . » 5.000.000

Capitolo n. 85. — Manutenzione, ecc., dei fabbricati, ecc. . . . . . . . . » 400.000

Totale . . . L. 7.400.000

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

---

## DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 1314.

**Tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità da infortunio sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia e misura dei relativi contributi assicurativi.**

### IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, ai sensi delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527, e del regio decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicura-

zione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, con il quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 153, col quale fu approvata la tabella dei salari medi per la liquidazione delle indennità di infortunio agli operai delle solfare della Sicilia e ai loro aventi diritto, e la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni;

Viste le proposte per l'aggiornamento delle tabelle e per l'adeguamento dei contributi assicurativi, avanzate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Ufficio distrettuale del corpo delle miniere di Caltanissetta, dall'Ufficio regionale del lavoro per la Sicilia e dagli Ispettorati del lavoro di Palermo e di Catania;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute, nei casi di infortunio sul lavoro, agli operai delle zolfare della Sicilia e loro aventi diritto, da valere con effetto dal 1° gennaio 1947 per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo, vistata d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario medio giornaliero stabilito dalla tabella di cui all'articolo precedente ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio, fermo restando il disposto di cui al terzo comma del predetto art. 39, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo del 25 gennaio 1947, n. 14.

Art. 3.

La misura del contributo dovuto, per l'esercizio 1947, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è fissata in L. 480 per tonnellata di zolfo esportato o consumato nella Sicilia.

Art. 4.

Gli Uffici della dogana provvederanno alla riscossione del contributo previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dal regio decreto 27 marzo 1933, n. 299.

Art. 5.

Il Banco di Sicilia - Sezione credito minerario - nell'effettuare ai termini dell'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 27 maggio 1933, n. 299, il versamento delle somme riscosse per contributi dagli Uffici di dogana, rimetterà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Sezione speciale zolfare siciliane - una nota dimostrativa del quantitativo di zolfo cui si riferiscono gli stessi versamenti.

L'Ente Zolfi Italiani nei primi dieci giorni di ogni mese comunicherà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Sezione speciale zolfare siciliane - un elenco nominativo delle vendite fatte nel mese precedente, distintamente per l'esportazione ed il consumo interno della Sicilia, e nei primi 15 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio comunicherà il quantitativo di zolfo rimasto invenduto.

Si intende destinato al consumo interno della Sicilia lo zolfo venduto ai molini, alle raffinerie ed in genere a tutti coloro che hanno acquistato zolfo direttamente dal predetto Ente per consumarlo o trasformarlo nell'Isola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 81.* — FRASCA

**Tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute nei casi di infortunio sul lavoro agli operai delle zolfare della Sicilia e ai loro aventi diritto.**

| Categoria | Salario |
|---|---|
| Operai specializzati | L. 450 |
| Operai qualificati | » 400 |
| Manovali specializzati | » 380 |
| Manovali comuni | » 300 |
| Manovali specializzati dai 16 ai 19 anni | » 280 |
| Manovali comuni dai 16 ai 18 anni | » 260 |
| Manovali sotto ai 16 anni | » 250 |
| Autisti | » 600 |
| Guardiani, custodi, carrettieri, cavallanti e stallieri | » 320 |

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 settembre 1947, n. 1315.

**Elevazione del contributo annuo a favore dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 844;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contributo annuo di L. 40.000 previsto dall'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, a favore dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia per un periodo di dieci anni, e cioè fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-1949, è elevato a partire dall'esercizio 1946-1947, a L. 320.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1947

DE NICOLA

SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 152.* — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 novembre 1947, n. 1316.

**Nuovi prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

A decorrere dal 2 dicembre 1947 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali è determinata come segue:

| | | |
|---|---|---|
| *Tabacchi da fiuto*: | | |
| Superiore | L. 2.500 | il kg. |
| 1ª qualità | » 2.000 | » |
| 2ª qualità | » 1.400 | » |
| *Trinciati*: | | |
| Serraglio | » 12.000 | » |
| Macedonia | » 7.500 | » |
| Nazionale | » 6.000 | » |
| Spuntature | » 3.800 | » |
| Forte | » 3.750 | » |
| 2ª qualità comune | » 2.600 | » |
| 3ª qualità comune | » 1.800 | » |
| *Sigari*: | | |
| Regalia | » 25.000 | » |
| Cavour | » 20.000 | » |
| Trento | » 9.000 | » |
| Trieste | » 9.000 | » |
| Minghetti | » 12.000 | » |
| Attenuati e mezzi | » 7.400 | » |
| Grimaldi | » 7.400 | » |
| Virginia | » 7.400 | » |
| Toscani | » 6.000 | » |
| *Sigaretti*: | | |
| Branca | L. 8.800 | il kg |
| Dama | » 8.000 | » |
| Avana | » 7.200 | » |
| Roma | » 4.400 | » |
| *Sigarette*: | | |
| Serraglio | » 14.000 | » |
| Macedonia Extra | » 11.500 | » |
| Aurora | » 11.000 | » |
| Giuba | » 10.000 | » |
| Macedonia | » 8.500 | » |
| Nazionali esportazione | » 8.500 | » |
| Nazionali | » 7.000 | » |
| Alfa | » 5.000 | » |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 153.* — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947.

**Conferma per un quinquennio del contributo annuo governativo al Consorzio provinciale di rimboschimento di Cuneo.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 maggio 1872, n. 845 (serie 2ª), col quale veniva istituito in Cuneo un Comitato forestale per procedere al rimboschimento, col concorso del Governo, dei terreni che per la loro natura e situazione influivano a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col suddetto regio decreto, si stabiliva che il Governo concorresse nella metà della spesa per i lavori di rimboschimento fino alla somma di L. 10.000 e che l'altra metà rimaneva a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1904, n. 727, col quale il contributo governativo suddetto veniva elevato da L. 10.000 a 20.000, in corrispondenza di eguale aumento stabilito dall'Amministrazione provinciale di Cuneo;

Visto il regio decreto 4 luglio 1909, n. 876, col quale veniva aumentato sino alla somma di L. 25.000 il contributo governativo, in corrispondenza del contributo stabilito dalla Provincia interessata;

Visto il regio decreto 28 gennaio 1932, n. 178, col quale veniva ancora aumentato, per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32 a tutto l'esercizio finanziario 1935-36, fino alla somma di L. 38.000 il contributo governativo, in corrispondenza di un eguale aumento stabilito dalla Provincia interessata;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1491, col quale veniva rinnovato per un quadriennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38 a tutto l'esercizio finanziario 1940-41, il contributo annuo di L. 38.000;

Visto il regio decreto 20 aprile 1942, n. 1443, col quale veniva rinnovato per un quinquennio, a decorrere dal-

l'esercizio finanziario 1941-42 a tutto l'esercizio finanziario 1945-46, il contributo annuo di L. 38.000;

Vista la deliberazione in data 11 novembre 1946 della Deputazione provinciale di Cuneo, che conferma il contributo annuo di L. 38.000 per un quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1951, approvata con decreto interministeriale 31 gennaio 1947;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il contributo annuo governativo al Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Cuneo fissato come sopra in L. 38.000 con regio decreto 28 gennaio 1932, n. 178, è confermato per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47 a tutto l'esercizio finanziario 1950-51, in corrispondenza della conferma stabilita dalla Provincia interessata per il quinquennio luglio 1946-giugno 1951.

Il contributo annuo dello Stato di L. 38.000 per gli esercizi 1946-47 e 1947-48, sarà prelevato sul cap. 56 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1947-48 e per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1947*
*Registro Agricoltura e foreste n. 21, foglio n. 245.*

(4856)

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1947.

**Approvazione dello statuto dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale viene istituito in Verona un Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli e si approva lo statuto dell'Ente;

Visto il regio decreto 17 marzo 1938, n. 493, col quale viene approvato un nuovo statuto;

Ritenuta la opportunità di apportare nuove modificazioni allo statuto stesso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e commercio;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' approvato l'accluso statuto dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 493.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1947

DE NICOLA

TOGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1947*
*Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 260.*

---

**Statuto dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona**

*Dello scopo.*

Art. 1.

L'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona, costituito con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, modificato dal regio decreto 17 marzo 1938, n. 493, ha per iscopo:

la prosecuzione della Mostra nazionale agricola riconosciuta con regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, e delle tradizionali fiere cavalli, primaverili ed autunnale;

la continuazione delle Mostre nazionali delle frutta;

l'impianto e l'esercizio di fiere e di altre manifestazioni in modo che costituiscano un ciclo annuale di iniziative ed un centro di contrattazione con base campionaria atti a favorire la produzione, il commercio e l'esportazione dei prodotti agricoli, zootecnici ed alimentari italiani;

l'esplicazione di quelle iniziative che il comune di Verona creda opportuno affidargli nell'intento di accrescere il decoro cittadino e di contribuire allo sviluppo del traffico nazionale;

la promozione e l'attuazione, anche in partecipazione con altri enti, di imprese e di servizi che possono collegarsi colle attività suddette.

*Degli aderenti all'Ente.*

Art. 2.

Sono « aderenti fondatori » gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Ente autonomo e precisamente:

il comune di Verona;

la provincia di Verona;

la Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;

la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

la Banca mutua popolare di Verona;

l'Ente autonomo per i Magazzini generali di Verona.

A tali enti può aggiungersi in qualsiasi momento col titolo di « aderente benemerito » qualunque ente, associazione o persona che conferisca al capitale dell'Ente una volta tanto una quota non inferiore alle L. 500.000 oppure una somma annua non inferiore alle L. 100.000 con impegno di almeno cinque anni.

Gli enti, associazioni o persone che apportino al patrimonio dell'Ente una quota di L. 50.000 sono pure ammessi a far parte dell'Ente stesso nella qualifica di « aderenti effettivi ».

*Del patrimonio.*

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

*a*) dagli immobili ceduti dal comune di Verona;

*b*) dall'attività netta risultante dal bilancio consuntivo dell'Ente al 30 giugno 1946, comprendente anche le quote di compartecipazione degli « aderenti fondatori »;

*c*) da eventuali ulteriori quote degli « aderenti fondatori » in adeguamento delle rispettive quote di compartecipazione;

*d*) dalle quote conferite al capitale da parte degli « aderenti benemeriti » e degli « aderenti effettivi »;

*e*) da donazioni e legati.

Art. 4.

La responsabilità degli aderenti fondatori, benemeriti ed effettivi, per ogni effetto di legge, si intende limitata alle quote rispettive versate, escluso ogni vincolo di solidarietà.

*Dei mezzi finanziari d'esercizio.*

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede, oltre che con le rendite del patrimonio:

*a*) col ricavato di ogni iniziativa e concessione relativa alla sua attività;

*b*) con obbligazioni, erogazioni e qualsiasi altra forma di contributo avente simile carattere.

*Degli organi dell'Ente.*

Art. 6.

Organi dell'Ente sono:

*a*) il presidente;
*b*) il Consiglio generale;
*c*) il Comitato esecutivo;
*d*) il segretario generale;
*e*) il Collegio di vigilanza.

*Del presidente.*

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Egli presiede il Consiglio generale e il Comitato esecutivo, dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari, computati secondo il disposto dell'art. 14 e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed in tale sua veste ha la facoltà di firmare, quietanzare, eseguire i pagamenti e compiere qualsiasi altra operazione di ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vicepresidente;

La carica di presidente è gratuita.

*Del Consiglio generale.*

Art. 8.

Il Consiglio generale, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio. è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

*a*) da cinque membri, in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato, e precisamente: uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri; uno del Ministero dell'industria e commercio; uno del Ministero dell'agricoltura e foreste; uno del Ministero delle finanze; uno del Ministero dei trasporti;

*b*) da cinque membri in rappresentanza del comune di Verona, dei quali uno scelto fra gli artigiani della città;

*c*) da un membro in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Verona;

*d*) da un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;

*e*) da un membro in rappresentanza della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

*f*) da un membro in rappresentanza della Banca mutua popolare di Verona;

*g*) da un membro in rappresentanza dell'Ente autonomo per i Magazzini generali di Verona;

*h*) eventualmente da un membro rappresentante di ciascun aderente benemerito;

*i*) da tre membri in rappresentanza degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti;

*l*) da un membro rappresentante la Camera confederale del lavoro di Verona;

*m*) da un membro scelto dal presidente fra una terna eletta dai partecipanti alla fiera per almeno un ininterrotto quinquennio.

I membri di cui alla lettera *l*) sono designati dalle organizzazioni nazionali rappresentative della categoria.

La terna di cui alla lettera *m*) viene eletta per referendum.

I consiglieri durano in carica per il periodo di tre esercizi finanziari. Essi possono essere riconfermati e prestano l'opera loro gratuitamente.

Nel caso di vacanza di posti, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.

Art. 9.

Il Consiglio generale ha i poteri necessari per la attuazione degli scopi dell'Ente e ne determina le direttive adottando i provvedimenti all'uopo occorrenti.

E' di sua spettanza la nomina del Comitato esecutivo di cui all'art. 11 e di un vicepresidente, il quale dovrà essere scelto tra i membri del Consiglio di cui alla lettera *b*) dell'art. 8.

Il vicepresidente presta la sua opera gratuitamente; dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari e può essere riconfermato.

Il Consiglio generale provvede inoltre alla approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporsi al Ministero dell'industria e commercio.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente e ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno la metà dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla presidenza esponendo i motivi della richiesta convocazione.

Il Consiglio generale potrà delegare al Comitato esecutivo, per il periodo tra l'una e l'altra convocazione, anche i funzionari di straordinaria amministrazione.

Art. 10.

Le sedute di prima convocazione del Consiglio generale sono valide quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. La seconda convocazione seguirà ad un giorno di distanza dalla prima.

Un consigliere può rappresentare con regolare delega un altro consigliere.

Tutte le deliberazioni sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello di chi presiede la seduta.

Il riconoscimento della validità delle adunanze del Consiglio generale è fatto da chi le presiede e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario.

*Del Comitato esecutivo.*

Art. 11.

L'ordinaria gestione e il funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni accessorie, secondo le direttive del Consiglio generale, spettano ad un Comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vicepresidente del Consiglio generale e da altri tre membri scelti dal Consiglio stesso nel suo seno, ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera *a*).

I membri del Comitato esecutivo durano in carica per il periodo di tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità ha la prevalenza il voto di chi presiede la riunione.

Il Comitato esecutivo si adunerà tutte le volte che il presidente dello stesso lo riterrà opportuno, e quando ne facciano domanda due membri.

Il presidente del Comitato esecutivo rappresenta il Comitato stesso e, in unione al segretario generale, ha la firma degli atti. In mancanza od in assenza del presidente, esso viene sostituito dal vicepresidente e da altri membri del Comitato esecutivo per ordine di anzianità di età.

Le singole funzioni potranno pure, in tutto od in parte, essere delegate ad altri membri del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo potrà costituire commissioni o designare una o più persone per l'espletamento di organizzazioni necessarie all'attività dell'Ente.

I verbali del Comitato esecutivo sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi, in loro mancanza, li sostituisce.

*Del segretario generale.*

Art. 12.

Il segretario generale è nominato dal Ministero dell'industria e del commercio su proposta del presidente ed è considerato impiegato di concetto, dirigente, in ruolo.

Egli è capo del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo. Di entrambi i Corpi egli funziona da segretario.

*Del Collegio dei revisori dei conti.*

Art. 13.

Il controllo della gestione amministrativa dell'Ente è delegato ad un Collegio di revisori dei conti che ne riferisce al Consiglio generale.

Il Collegio dei revisori dei conti ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto non siano modificati dal presente statuto. Esso ha la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari, viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed è composto di tre membri, uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, uno della Prefettura di Verona e uno del comune di Verona.

Il Consiglio generale determina preventivamente l'indennità ai membri del Collegio dei revisori dei conti.

*Della gestione amministrativa.*

Art. 14.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia con il 1° luglio e termina col 30 giugno successivo.

Non più tardi del 30 aprile di ciascun anno il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio. Il bilancio per l'esercizio passato deve invece essere presentato da esso entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione.

I conti consuntivi e il bilancio preventivo, non appena approvati dal Consiglio generale, dovranno essere inviati per la definitiva approvazione al Ministero dell'industria e commercio.

Art. 15.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute:

il 30 % in aumento del patrimonio;

il 60 % per la costituzione della riserva;

il 10 % a disposizione del Comitato esecutivo anche per eventuali gratificazioni.

Art. 16.

Il servizio di tesoreria dell'Ente viene assunto gratuitamente dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e dalla Banca mutua popolare di Verona.

*Dell'amministrazione straordinaria e dello scioglimento.*

Art. 17.

Il Ministro per l'industria e commercio, in casi eccezionali, e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, può affidarne l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario da nominarsi con proprio decreto.

Art. 18.

L'Ente potrà essere sciolto con decreto del Ministro per l'industria e commercio qualora risulti che esso non dispone di mezzi adeguati agli scopi che si propone.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio passerà al comune di Verona, il quale ha diritto di far propri tutti od in parte i beni immobili e mobili dell'Ente sostituendosi a questo, completamente o in proporzione del valore dei beni acquistati, nella corresponsione di quanto è dovuto agli aderenti fondatori benemeriti ed effettivi in relazione al patrimonio dell'Ente al momento dello scioglimento, il cui valore sarà in tal caso determinato dalla stesso Consiglio generale non potrà in ogni caso superare l'importo delle rispettive quote di partecipazione sopra indicate oltre agli interessi.

*Il Ministro*: TOGNI

(4879)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1947.

**Costituzione della Commissione per la formulazione di proposte sui modi e i limiti della collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende industriali.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO E IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Commissione per la formulazione di proposte sui modi e i limiti della collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende industriali, ai fini di potenziare la produzione e di elevare il benessere economico e sociale dei lavoratori.

Art. 2.

La Commissione indicata dall'articolo precedente è composta di nove membri designati dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, nove dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, cinque esperti dei quali due dirigenti di aziende ed uno dell'Istituto della Ricostruzione Industriale e di due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio e del lavoro e la previdenza sociale.

La segreteria della Commissione è costituita da funzionari del Ministero dell'industria ed il commercio.

Art. 3.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra persone estranee ai componenti indicati nell'art. 2.

Roma, addì 27 novembre 1947

DE GASPERI — TOGNI — FANFANI

(5058)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

**Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria calzaturiera del comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 23 gennaio 1917 e 4 aprile 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Ascoli Piceno;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria calzaturiera del comune di Sant'Elpidio a Mare sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 23 gennaio 1947 e 4 aprile 1947 ai lavoratori dell'industria calzaturiera di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *novembre* 1947
*Registro Lav. e Previdenza n.* 10, *foglio n.* 258

(5028)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1947.

**Revoca della nomina ad allievo guardia nel Corpo degli agenti di custodia di Colucci Leonardo.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1947 (capolista Anginoni Costantino), con il quale Colucci Leonardo di Pietrantonio fu nominato, insieme ad altri, allievo guardia nel Corpo degli agenti di custodia;

Ritenuto che tale nomina deve essere revocata, in quanto successivamente è stato accertato che il Colucci al momento dell'assunzione in servizio non era in possesso del prescritto titolo di studio e che quello a suo tempo esibito è risultato falsificato;

Che pertanto, dal decreto Ministeriale 8 aprile 1947 di conferma a guardia, deve essere ritenuto escluso lo stesso Colucci;

Visto l'art. 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

La nomina di Colucci Leonardo di Pietrantonio ad allievo guardia nel Corpo degli agenti di custodia, di cui al decreto 18 febbraio 1947 sopracitato, è revocata.

Per effetto di tale provvedimento il Colucci stesso viene licenziato dal Corpo a decorrere dal 19 giugno 1947.

Dal decreto di conferma a guardia in data 8 aprile 1947 deve essere ritenuto escluso lo stesso Colucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 54 sopracitato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1947

*Il Ministro*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *novembre* 1947
*Registro Giustizia n.* 22, *foglio n.* 12. — OLIVA

(5921)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1947.

**Revoca della nomina ad allievo guardia nel Corpo degli agenti di custodia di Izzillo Emilio.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1946 (capolista Zara Pietro), con il quale Izzillo Emilio di Carmine fu nominato, insieme ad altri, allievo guardia nel Corpo degli agenti di custodia;

Ritenuto che tale nomina deve essere revocata, in quanto successivamente è stato accertato che l'Izzillo al momento dell'assunzione in servizio non era in possesso del prescritto titolo di studio e che quello a suo tempo esibito è risultato falsificato;

Che pertanto, dal decreto Ministeriale 3 dicembre 1946 di conferma a guardia, deve essere ritenuto escluso lo stesso Izzillo;

Visto l'art. 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

La nomina di Izzillo Emilio di Carmine ad allievo guardia nel Corpo degli agenti di custodia, di cui al decreto 2 dicembre 1946 sopracitato, è revocata.

Per effetto di tale provvedimento l'Izzillo stesso viene licenziato dal Corpo a decorrere dal 28 maggio 1947.

Dal decreto di conferma a guardia in data 3 dicembre 1946 deve essere ritenuto escluso lo stesso Izzillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 54 sopracitato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1947

*Il Ministro*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *novembre* 1947
*Registro Giustizia n.* 22, *foglio n.* 13. — OLIVA

(5022)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1947.

**Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di lavori da eseguirsi per lo sviluppo del Centro telefonico di Treviso.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 506, approvante la convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze e la Società Telefonica delle Venezie (TELVE) per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico della 2ª zona;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Considerato che l'attuale Centro telefonico di Treviso, in conseguenza dell'evolversi della nuova tecnica delle alte frequenze, della realizzazione dell'arteria in cavo Treviso-Mestre e dell'attuazione del programma di automatizzazione rurale, ha subito uno sviluppo dell'utenza superiore a tutte le possibili previsioni, sviluppo che ha portato all'anticipato esaurimento della capienza, sia dei locali della centrale urbana, sia di quelli della centrale interurbana;

Considerato che per l'installazione degli impianti necessari all'ampliamento della rete, occorre l'uso di locali od aree adiacenti alla sede attuale;

Riconosciuto che alla TELVE, per la necessità del pubblico servizio, detti locali ed aree sono indispensabili;

Visto il parere del Municipio di Treviso che afferma non esservi altri locali od aree disponibili dati i danni subiti dalla città per offese aeree;

Visto l'art. 180 della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenuto che, ai termini dell'articolo stesso, l'occupazione, da parte della TELVE, dei locali od aree sottodescritte, riveste carattere di pubblica utilità;

Ritenuta la indifferibilità e l'urgenza dell'esecuzione di un provvedimento atto a determinare l'occupazione stessa;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione per le poste e telecomunicazioni in data 9 ottobre 1947;

Decreta:

Art. 1.

I lavori da eseguirsi per lo sviluppo del Centro telefonico di Treviso, mediante l'esproprio degli immobili comprendenti le particelle del catasto urbano di Treviso di cui alla sez. E, foglio 5 n. 16, di are 0.61 e n. 17, di are 1.70, e così descritto:

*Partita catastale n.* 9768 - Favaretto Lucia fu Stefano, via XX Settembre, casa di piani 1, vani 2;
Sez. E, foglio V, n. 17 sub. 1;

*Partita catastale n.* 4853 - Favaretto Luigia fu Stefano in Furlan, via XX Settembre, casa di piani 3, vani 15;
Sez. E, foglio V, n. 17, sub. 3;

*Partita catastale n.* 9406 - Perolo Giovanni fu Augusto, via XX Settembre, parte di casa di piani 4, vani 7;
Sez. E, foglio V, n. 17, sub. 2;

Via XX Settembre, casa di piani 4, vani 19;
Sez. E, foglio V, n. 16;

sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, a norma dell'art. 180 della legge postale e delle telecomunicazioni citato in premessa, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori suindicati per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

Roma, addì 1° novembre 1947

(4853) *Il Ministro*: MERLIN

---

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 novembre 1947.

**Determinazione delle merci per uso alimentare d'importazione gravate del vincolo di cui al decreto legislativo 9 ottobre 1947, n. 1211.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 838;

Visti gli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1211, relativo all'esercizio da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione del vincolo sul 35 % dei prodotti alimentari di importazione;

Ritenuta la necessità di determinare le merci per uso alimentare di importazione sulle quali grava il vincolo di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1947, numero 1211;

Decreta:

*Articolo unico.*

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1211, le merci per uso alimentare di importazione, gravate del vincolo di cui all'art. 1 del decreto stesso, sono le seguenti:

*legumi secchi*: fagioli, ceci, lenticchie e piselli;
*patate;*
*latte*: latte in polvere intero grasso, latte evaporato e latte condensato zuccherato;
*uova di pollame;*
*pesci conservati*: tonno, tonnetto o bonito, sardine e sgombri conservati in scatola sotto olio; tonnetto al naturale e salmone conservati in scatola; baccalà salinato o secco e stoccafisso;
*formaggi;*
*marmellate;*
*bestiame vivo da macello bovino e suino;*
*carne fresca, refrigerata o congelata, con osso o disossata, bovina e suina;*
*carne in scatola bovina e suina;*
*trippa fresca, refrigerata e congelata*;
*grassi*: lardo, strutto, burro e margarina;
*olii grezzi o rettificati commestibili di*: oliva, sesamo, soia, arachide, zucca, girasole, papavero, colza, ravizzone, neuk, the e cocco;
*semi e frutti oleaginosi*: olive da spremitura, sesamo, soia, arachide, zucca, girasole, papavero, colza, ravizzone, neuk, the e copra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1947

(5019) *L'Alto Commissario*: RONCHI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 23 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1947, registro n. 17, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Ancona, di un mutuo di L. 38.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4948)**

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale del 12 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1947, registro n. 17, foglio n. 80, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Chieti, di un mutuo di L. 44.787.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4949)**

### Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 386, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania), di un mutuo di L. 11.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4950)**

### Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 4, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trani (Bari), di un mutuo di L. 9.908.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4975)**

### Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 389, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canicattì (Agrigento), di un mutuo di L. 4.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4976)**

### Autorizzazione al comune di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casale Monferrato (Alessandria) di un mutuo di L. 7.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4977)**

### Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 394, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ravanusa (Agrigento), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4978)**

### Autorizzazione al comune di Palma Montechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 393, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palma Montechiari (Agrigento), di un mutuo di L. 1.350.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4979)**

### Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 387, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Licata (Agrigento), di un mutuo di L. 850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4980)**

### Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Favara (Agrigento), di un mutuo di L. 4.970.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4981)**

### Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 8, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Figline Valdarno (Firenze), di un mutuo di L. 896.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4982)**

### Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 6 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 31, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guardiagrele (Chieti), di un mutuo di L. 3.560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(4983)**

### Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Bari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 3 novembre 1947, n. 3113; importo L. 19.000.000.

**(5027)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 24 novembre 1947:

Carrioli Giuseppe, notaio residente nel comune di Montefiore dell'Aso, distretto notarile di Ascoli Piceno, è traslocato nel comune di Sant'Elpidio a Mare, stesso distretto;

Cassaro Gerlando, notaio del comune di Campodarsego, distretto notarile di Padova, è traslocato nel comune di Gassino Torinese, distretto notarile di Torino;

Rubini Livio, notaio residente nel comune di San Pietro al Natisone, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Cividale del Friuli, stesso distretto.

(5020)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ernesto Herskovits di Lodovico, nato a Hidasnèmeti (Ungheria) il 14 settembre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria, conseguito presso l'Università di Bologna nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4926)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Consorzio Ricostruente », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1947, sono stati prorogati al 15 gennaio 1948 i poteri conferiti al sig. ispettore comm. Pasquale Gargiulo commissario della Società cooperativa « Consorzio Ricostruente », con sede in Roma.

(4998)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 25 novembre 1947 - N. 216

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | S. U. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 2,9386 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 76,675 |
| Id. 3,50 % 1902 | 73 — |
| Id. 3 % lordo | 60,50 |
| Id. 5 % 1935 | 81,975 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 69,10 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 70 — |
| Id. 5 % 1936 | 82,775 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 75,475 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 98 — |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,075 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 97,20 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 95,60 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 95,625 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 95,30 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 95,40 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 95,75 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 89,70 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 95,05 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11184 in data 22 novembre 1947, il sig. Corona col. Enrico è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

(4951)

### Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11102 in data 20 novembre 1947, i signori Ganelli ing. Ernesto e Zacchei rag. Ugo sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto.

(4952)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Circello (Benevento) e di Rapone (Potenza)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Giovanni Fiscarelli fu Giacomo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Circello (Benevento).

Il sig. Pasquale Amendola fu Michele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rapone (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1947

*Il direttore generale della Banca d'Italia*
MENICHELLA

(4854)

### Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « S. Oliva » in liquidazione, con sede in Raffadali (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 2 ottobre 1947 dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « S. Oliva » in liquidazione, con sede in Raffadali (Agrigento), il sig. Giovanni Imbordino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4932)

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Taranto in data 21 giugno 1947, n. 13640, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto, è costituita come appresso:

*presidente*:
dott. Giulio Russo, vice prefetto;

*componenti*:
dott. Ferdinando Martorana, medico provinciale;
prof. dott. Milziade Magnini, libero docente in patologia chirurgica e primario ospedale civile di Taranto;
prof. dott. Giacomo Boccuzzi, libero docente in patologia medica;
dott. Giulio Pavone, medico condotto;

*segretario*:
dott. Carlo Santucci.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 novembre 1947

*L'Alto Commissario*: PERROTTI

**(4933)**

---

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concorso per esami a sette posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici commerciali all'estero.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310;

Visto l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 176, e relativo regolamento 4 gennaio 1920, n. 39;

Viste le lettere di autorizzazione n. 118384/12106.2.3.2/1.3.1 del 30 agosto 1947 e n. 125123/12106-2.3.2/1.3.1. del 7 novembre 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici commerciali all'estero.

Art. 2.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 32, scritta e sottoscritta di pugno dell'aspirante, diretta al Ministro per gli affari esteri e corredata dai documenti prescritti, deve essere fatta pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale) entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli effetti del termine suindicato la data in arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data appostovi dal competente ufficio del Ministero.

Le domande giunte dopo il termine stabilito ovvero sfornite dei documenti prescritti non saranno prese in esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio.

La domanda deve indicare con precisione nome, cognome, paternità, residenza dell'aspirante e luogo dove egli intenda gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e che gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere, nel prescritto termine di giorni sessanta, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati dovranno specificare la lingua, oltre quella francese, in cui intendono sostenere la prova scritta ed, eventualmente, le altre lingue estere in cui desiderino di essere esaminati.

Nella domanda i candidati dovranno indicare se abbiano partecipato ad altri concorsi presso le Amministrazioni degli affari esteri, specificandone, in caso affermativo, la data e il risultato. Eventuali dichiarazioni incomplete o non conformi al vero determineranno l'esclusione dal concorso.

Art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti tutti in lingua italiana:

1) estratto dell'atto di nascita in conformità al regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato ha, alla data del presente bando, compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di anni 35.

Il detto limite di età è elevato di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e per i combattenti della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

*d*) per i mutilati o invalidi della guerra 1915-18, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 3 ottobre 1945 in Africa Orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*e*) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del pre-

sente articolo purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da a) ad h) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni 5 previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di età di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10

Le condizioni del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

2) originale o copia autentica di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime, in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, in economia e diritto conseguito presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia ovvero titoli di studio i quali, in base alle disposizioni legislative vigenti, siano considerati equipollenti alle lauree suddette;

3) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando e su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

5) certificato, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, debitamente legalizzato.

Se il candidato sia nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, in Roma;

7) certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove il candidato risieda da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

Tali certificati, debitamente legalizzati, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

8) certificato medico, su carta da bollo di L. 24, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle autorità comunali o prefettizie competenti e quelle dei sanitari militari vidimate dall'autorità militare superiore.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

I militari in congedo produrranno copia dello Stato di servizio o del foglio matricolare ovvero uno stralcio di detto stato di servizio o del foglio matricolare contenente tutti i dati occorrenti a comprovare la precisa posizione militare dell'aspirante.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), del presente articolo presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1939. Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 20 maggio 1942, nn. 33000-1 e 35000-1, dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni

Dalla documentazione militare dovrà inoltre, ai sensi della circolare n. 112368/12106,1.1.3.1.3.1 del 14 luglio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Gabinetto), risultare se gli interessati abbiano eventualmente fatto parte dopo l'8 settembre 1943, delle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione, deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera d) del presente articolo, dovranno provare tale loro qualità, mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 3 ottobre 1935 in Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previsto dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso;

11) una fotografia (incollata su un foglio di carta formato protocollo) firmata dall'aspirante in modo leggibile sul lato anteriore e debitamente autenticata da un notaio.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o segretario della Procura della Repubblica di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 9) e 11) del presente articolo insieme con una copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di avere riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica di « distinto ».

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età che gli aspiranti debbono avere alla data del bando, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542; convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1

Le dichiarazioni di cui al secondo capoverso del n. 9) del presente articolo, potranno essere prodotte dai candidati non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove orali.

E' concessa, altresì, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre entro il termine di cui al precedente capoverso, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Le ammissioni dei candidati al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Non sono ammessi al presente concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, coloro che hanno partecipato a due concorsi anteriori senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

Il concorso si svolgerà mediante esami, i quali consteranno di cinque prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

*prove scritte*:

*a*) diritto civile e commerciale;

*b*) economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale);

*c*) diritto internazionale;

*d*) lingua francese;

*e*) lingua inglese o tedesca o spagnola, a scelta del candidato;

*prova orale*:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

*a*) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

*b*) geografia commerciale;

*c*) elementi di merceologia;

*d*) legislazione doganale e valutaria;

*e*) statistica.

Il candidato dovrà dimostrare di avere una larga conoscenza delle lingue estere in cui sosterrà l'esame.

Le prove scrite si svolgeranno in Roma in giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

La prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Gli esami scritti saranno tenuti in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 6.

Oltre alla notificazione individuale, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome dei candidati ammessi al concorso, nonchè del luogo del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni, nonchè quelle del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Ai dipendenti non di ruolo del Ministero degli affari esteri che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito e che siano muniti del titolo e degli altri requisiti prescritti sono riservati, qualora conseguano la idoneità, un sesto dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici commerciali all'estero e conseguiranno la nomina ad assistente addetto commerciale di 3ª classe, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati statali di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, potranno conseguire subito la nomina ad assistente addetto commerciale di 3ª classe.

I vincitori del concorso assunti in servizio, non potranno essere destinati agli uffici commerciali all'estero, se non dopo avere prestato servizio presso l'Amministrazione centrale, tenuto conto dell'eventuale periodo di prova, per un periodo non inferiore ad anni tre

Durante almeno la metà di tale periodo, i vincitori del concorso dovranno prestare servizio presso il Ministero del commercio estero onde perfezionare la loro preparazione tecnica ed acquistare una profonda conoscenza di tutti i servizi centrali preposti alle relazioni commerciali con l'estero.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1947

*Il Ministro*: SFORZA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre* 1947
*Registro n.* 7, *foglio n.* 335.

(4939)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.